

ESSENTE NEGOTIUM - ESSENTE UNITAS - ESSENTE VERITAS - ESSENTE DIGNITAS



01098

26 GEN 2012

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20236/2

SEZIONE LAVORO

Cron. 1098

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 13/12/2011
- Dott. MAURA LA TERZA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO FILABOZZI - Consigliere -
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20236-2007 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato CINELLI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale notarile in atti;

2011  
4440

- *ricorrente* -

*contro*

CHIODINI ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GHERA EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGIOLINI VITTORIO, UGO MINNECI, giusta <sup>DELEGA E</sup> procura speciale notarile in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 190/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/02/2007 R.G.N. 718/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l'Avvocato CINELLI MAURIZIO;

udito l'Avvocato MINNECI UGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



## Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano confermava la statuizione di primo grado con cui era accolta la domanda di Ezio Chiodini, giornalista iscritto all'Inpgi e pensionato di anzianità presso il predetto Istituto dal primo novembre 2000, il quale chiedeva venisse disapplicato l'art. 15 del regolamento dell'Ente in materia di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione da lavoro autonomo e subordinato, avendo subito la decurtazione della pensione al 50% per il fatto di avere iniziato, da gennaio 2002, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la Banca Popolare di Milano, ed avendo poi subito la sospensione della pensione dal luglio 2003, allorquando era stato assunto come dipendente dalla predetta Banca. Invocava il ricorrente, anche per i pensionati Inpgi, le più favorevoli norme sul divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro autonomo e subordinato previste nell'AGO dall'art. 72 comma 2 legge 388/2000 e dall'art. 44 comma 2 legge 289/2002. La Corte territoriale - premesso che il Chiodini aveva una anzianità inferiore ai 37 anni, rilevava, che nel regime AGO e in quelli delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative, l'art. 72 legge 388/2000 aveva consentito il cumulo al 70% tra pensione di anzianità e lavoro autonomo a partire dal primo gennaio 2001, mentre la successiva legge 289/2002 all'art. 44 ne aveva consentito l'integrale cumulabilità, dietro pagamento di un certo ammontare - riteneva che queste disposizioni fossero applicabili anche all'Inpgi, ente di previdenza privatizzato ai sensi del d.lgs 509/94, incaricato di attuare l'equilibrio del suo bilancio ed a tal fine autorizzato dall'art. 3 comma 12 legge 335/95 a variare l'aliquota contributiva ed a riparametrare i coefficienti di rendimento, nonché ad adottare ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata. L'applicazione all'Inpgi di dette norme sul cumulo veniva fondata, dai Giudici di Milano, sull'art. 76 della legge 388/2000, il quale prevede che le forme previdenziali gestite dall'Inpgi devono essere coordinate con le norme previste per prestazioni e contributi delle forme di previdenza obbligatoria. Peraltro il regime differenziato in materia di cumulo violerebbe l'art. 3 Costituzione.

Avverso detta sentenza l'Inpgi ricorre con due motivi.

Resiste il Chiodini con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

## Motivi della decisione

Con il primo mezzo l'Istituto ricorrente, censurando la sentenza per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/94, dell'art. 44 legge 289/2002, degli artt. 3 comma 12 legge 335/95 e 4 comma 6 legge 140/97

anche in riferimento all'art. 3 Costituzione e all'art. 15 del regolamento Inpgi, nonché per vizio di motivazione, chiede di sapere se il principio di autonomia posto dal d.lgs. n. 509/94 consenta o meno all'Inpgi di disciplinare in maniera autonoma, e quindi diversamente da quanto disposto per l'AGO dalle norme sopra citate, anche la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico. Sottolinea il ricorrente l'autonomia finanziaria e la salvaguardia dell'equilibrio finanziario quale obbligo posto espressamente a carico degli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. 509/94; inoltre l'art. 3 comma 12 legge 335/95 conferisce il potere a detti enti di variare aliquote e coefficienti di rendimento; ed ancora l'art. 44 comma 7 della legge 289/2002, riferendosi espressamente alla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi, prevede che gli enti privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di autonomia; autonomia ribadita da art. 1 commi 12-15 legge 243/2004, e dall' art. 1 comma 763 legge 296/2006 della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763.

La sentenza impugnata non avrebbe sufficientemente spiegato i motivi giustificativi della disapplicazione all'Inpgi della facoltà di scostamento dalla disciplina di cui al citato art. 44 della legge 289/2002. Sarebbe da escludere altresì, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, ogni dubbio di costituzionalità sulla legittimità delle norme anticumulo di cui al regolamento Inpgi.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 76 della legge 388/2000 e dell'art. 1 comma 763 legge 296/2006 e vizio di motivazione, si critica la sentenza in relazione all'interpretazione "dell'obbligo di coordinamento" di cui al citato art. 76, perché questo non rappresenterebbe un limite all'autonomia, ma la modalità con cui detta autonomia deve esplicarsi. Inoltre tutta la normativa regolatrice dell'Inpgi non aveva mai impedito che la sua disciplina risultasse concretamente differenziata rispetto al sistema generale, di talché l'obbligo di "coordinamento" non dovrebbe essere confuso con quello di "conformazione". La Corte territoriale avrebbe altresì ignorato lo ius superveniens di cui all'art. 1 comma 763 legge 296/2006, il quale ha fatto salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti privatizzati ed approvati dal ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge e detta norma si riferirebbe anche all'Inpgi.

Il ricorso non merita accoglimento, ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta in diritto, con conseguente applicazione dell'art. 384 ultimo comma cod. proc. civ.

1. Occorre rilevare che l'Inpgi è sicuramente ente privatizzato, in quanto annoverato tra i destinatari del d.lgs. 509/94, eppure ha sempre gestito e continua a gestire una forma di previdenza "sostitutiva" dell'AGO.

Va premesso che, com'è noto, sono iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'Inps tutte le persone che abbiano compiuto il 14° anno e che prestino attività retribuita alle dipendenze di

un altro soggetto pubblico o privato. Così dispone l'art. 27 della legge 218/52. L'ampia formulazione della norma sta a dire che chiunque presti lavoro subordinato deve essere iscritto all'Inps, a meno che non sia soggetto all'iscrizione presso altro fondo di previdenza, che comporti l'esclusione, l'esonero o la sostituzione.

Esclusivi sono i fondi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Inpdap, ora confluito nell'Inps), esonerativi erano i fondi dei dipendenti delle banche, sostitutivi è l'Inpgi, mentre gli altri erano, perché ormai praticamente aboliti, quelli gestiti dall'Inps per i dipendenti delle imprese di trasporto, degli addetti alla telefonia, alle aziende elettriche, per la gente dell'aria, per i dirigenti industriali già gestito dall' Inpdai, per i lavoratori dello spettacolo gestito dall'Enpals (anch'esso di recente abolito).

L'Inpgi gestisce quindi una forma di assicurazione sostitutiva, ancorché sia un ente privatizzato dal d.lgs. 509/94. Peraltro che l'Inpgi gestisca una assicurazione sostitutiva è inequivocabilmente ribadito dall'art. 76 della legge 388/2000, laddove, modificando l'art. 38 della legge 416/81, si prevede che *“L'Inpgi ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951 n. 1564, 9 novembre 1955 n. 1122 e 25 febbraio 1987 n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti...”*

2. Invero, all'interno dell'ampia categoria degli “enti privatizzati” indicati nel d.lgs. 509/94, il legislatore, pur conferendo a tutti caratteristiche comuni per quanto concerne poteri di autonomia, ha, in relazione a vari istituti, distinto, all'interno di essi, tra quelli che gestiscono una assicurazione sostitutiva dell'AGO e quelli a cui fanno capo coloro che all'AGO non avrebbero mai potuto essere iscritti, non essendo lavoratori subordinati. Si tratta della varie Casse di previdenza dei professionisti, avvocati, ingegneri, architetti, geometri ecc.. A questi ultimi viene attribuito (sia pure entro certi parametri fissati dalla legge, che qui è inutile illustrare) un maggior grado di autonomia e quindi una più ampia facoltà di discostarsi dal regime generale, perché ad essi è affidato il compito di preservare l'equilibrio economico delle gestioni, dal momento che è escluso ogni concorso finanziario a carico dello Stato. Gli enti<sup>privatizzati</sup> che gestiscono le forme di previdenza sostitutiva sono stati invece maggiormente “attratti” nel regime generale.

Ne è prova il contenuto di <sup>varie</sup> diverse disposizioni che dettano regole diverse tra i due tipi di enti in relazione a vari istituti: l'art. 3 comma 12 della legge 335/95 prescrive criteri differenziati quanto al computo della base pensionistica e quanto all'accesso al pensionamento di anzianità. Inoltre, anche il nuovo testo di questa disposizione, introdotto dall'art. 1 comma 763/2006, reitera la differenziazione tra enti privatizzati che gestiscono forme sostitutive ed enti che sostitutivi non sono.

3. Ma ancora più chiaramente marcano la differenziazione tra i due tipi di enti privatizzati proprio le norme che vengono in applicazione nella specie, ossia quelle riguardanti la disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro, e che dimostrano la estensione all'Inpgi delle regole del regime generale AGO.

Infatti l'art. 72 primo comma della legge 388/2000, in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, detta espressamente lo stesso trattamento sia per le pensioni a carico dell'AGO, sia per le pensioni a carico "delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima".

Ed ancora, l'art. 44 primo comma della legge 289/2002, ripete la medesima dizione, accomunando pensioni AGO e pensioni sostitutive. E' vero poi che il comma 7 del medesimo art. 44 dispone che gli enti privatizzati "possono" applicare dette disposizioni, nel rispetto dei principi di autonomia, di talché per essi la regola generale non è vincolante. Tuttavia la disciplina dell'Inpgi, in quanto fondo sostitutivo, è regolata dal primo comma dell'art. 44, che lo accomuna appunto alla disciplina generale, non già dal comma 7, che dispone per tutti gli altri enti privatizzati che non gestiscono forme di previdenza sostitutive.

La parificazione con l'AGO è confermata dalla legislazione successiva, perché l'art. 19 legge 133/2008 "Eliminazione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro" fa riferimento ancora alle pensioni a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive".

Devesi allora concludere che è lo stesso tenore letterale della legge che prevede, per gli iscritti all'Inpgi, la stessa disciplina dell'AGO in relazione al cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

4. Va anche rilevato che, a differenza delle Casse dei professionisti, avvocati, ingegneri ecc. l'autonomia finanziaria dell'Inpgi non è "integrale", perché in alcuni casi soccorre, nei confronti dei suoi iscritti, la fiscalità generale. Infatti con l'art. 19, comma 18-ter, lettera a), punto n. 2), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, si è inserito il seguente comma 1-bis all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416: "*L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio di Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato*";

Inoltre anche la legge 7 marzo 2001, n.62 “ Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416” pone gli oneri del pensionamento anticipato dei giornalisti a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

5. Dovendosi quindi concludere che l'attuale contro ricorrente, pensionato Inpgi, ha diritto allo stesso trattamento dei pensionati a AGO quanto al cumulo tra pensione e retribuzione, il ricorso va rigettato.


La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.


Così deciso in Roma il 13 dicembre 2011.

Il consigliere estensore



Il presidente  
*Flavio Mianini*

IL CANCELLIERE




Depositato in Cancelleria

26 GEN. 2012



oggi, .....

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533